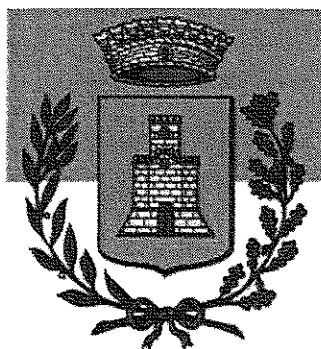




COMUNE DI VESCOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E A SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con delibera di C.C. n.

del 30.04.2014

CAPO I° - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI.

Il Comune di Vescovana, con il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, in relazione a quanto disposto dall'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241.

Art. 1- INDIVIDUAZIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi consistono nella corresponsione di somme di danaro. Altri vantaggi economici potranno essere concessi attraverso:

- a) la prestazione di servizi con mezzi e personale comunale dipendente e volontario;
- b) la concessione in uso, in comodato, o con altro tipo di contratto, di attrezzature, strutture, aree ed edifici pubblici;
- c) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

2. Le provvidenze saranno determinate tenuto conto dell'interesse generale dell'attività beneficiata, del numero delle persone interessate, delle necessità, delle condizioni e disponibilità economiche dei destinatari.

Art. 2 - DESTINATARI

Potranno essere destinatari delle provvidenze di cui all'art. 1:

a) gli enti privati, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune, operando senza scopo di lucro, in particolare quelli che agiscono nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale.

b) gli enti pubblici ed enti a rilevanza pubblica.

Per quanto riguarda le persone fisiche si rinvia al capo II° del presente regolamento.

Art. 3 - SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali il Comune potrà effettuare la concessione di provvidenze e benefici economici in linea generale si possono così individuare:

- a) assistenza scolastica;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura e informazione;

- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali;
- g) diversi.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti direttamente, o in forma consortile o in appalto.

Viene pure esclusa dalla presente disciplina la contribuzione alle Scuole Materne Private, la quale è oggetto di una convenzione apposita, in cui vengono disciplinati i rapporti tra il Comune e il Consiglio di Gestione e in cui vengono stabiliti criteri e modalità particolari.

Art. 4 - DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA.

1. Gli enti e le associazioni o comitati richiedenti la concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale, dovranno presentare apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile, indicante:

- denominazione e sede dell'ente, o associazione, o comitato, o gruppo;
- dati anagrafici del richiedente legale rappresentante o responsabile;
- scopi sociali;

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. programma annuale delle attività e relativo bilancio o piano finanziario di previsione (quando gli stessi non risultino già agli atti del Comune);
2. rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
3. fotocopia del codice fiscale e della Partita IVA dell'ente o associazione o codice fiscale del richiedente responsabile;
4. dichiarazione valida ai fini della non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato; (allegato B1)

2. La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno.

Art. 5 - DOMANDA DI CONTRIBUTI PER SINGOLE MANIFESTAZIONI DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI.

1. I richiedenti la concessione di contributi a sostegno di singole attività o manifestazioni dovranno presentare domanda su apposito stampato contenente:

- denominazione e sede;
- dati anagrafici del richiedente legale rappresentante o responsabile;

- programma dettagliato dell'iniziativa con relativo preventivo analitico delle spese da sostenere e delle entrate previste;
- indicazione della persona legittimata a quietanzare;
- impegno a far risultare dai mezzi di promozione pubblicitaria della manifestazione, la concessione del patrocinio e/o del contributo comunale.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

1. fotocopia del codice fiscale o partita IVA dell'ente o associazione o codice fiscale del richiedente responsabile;
 2. la dichiarazione valida ai fini della non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato.
2. La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di norma almeno n. 30 giorni prima della data stabilita per la manifestazione o l'inizio dell'attività e l'esito della richiesta sarà comunicato entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. In fase di concessione del contributo potrà essere disposta la liquidazione di un acconto non superiore comunque al 20% del contributo stesso, da erogare su presentazione di idonea documentazione di spesa di almeno pari importo.
4. L'erogazione totale o il saldo del contributo verrà effettuato dal Comune previa presentazione di idonea documentazione a consuntivo.

Art. 6 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Il Comune non assume alcuna responsabilità relativa all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative alle quali ha accordato contributi finanziari.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari potrà sospendere l'erogazione dei contributi e, a seguito di opportuni accertamenti, deliberarne anche la revoca.

Art. 7 - CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative, progetti, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore con apposita domanda e potrà essere concesso formalmente dal Sindaco sentito l'Assessore competente.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

A tale effetto nel manifesto, locandina, depliant, inviti ed in ogni altra forma di messaggio pubblicitario, soggetto alla stessa normativa prevista per l'affissione a cura del Comune, dovrà essere citato il Comune di Vescovana con l'inserimento del logo, tra i patrocinatori e/o organizzatori della manifestazione, iniziativa o spettacolo, in forme e caratteri di identica dimensione.

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni relativa a iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi a patrocinio comunale deve essere concordata preventivamente con gli Uffici dell'Assessorato competente. Il Sindaco può concedere altresì, su richiesta scritta delle associazioni, l'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche, per la realizzazione di iniziative, manifestazioni o spettacoli.

Art. 8 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali in base ai programmi di attività o per particolari necessità e tenendo conto delle direttive della circolare n. 292, prot. n. 9203/174/SR del 10.10.1980 del Ministero della P.I. e della circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale Amministrazione - civile - divisione Enti Locali, prot. n. 15100/137/5 del 21.5.1980, del numero degli alunni, e delle classi e dei plessi e sempre su valutazione congiunte con l'Istituto Comprensivo di riferimento.

Art. 9 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI

Il Comune potrà concedere ad enti, comitati ed associazioni l'uso temporaneo dei propri locali scolastici nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 8.

ART. 10 - ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO.

Il Comune potrà istituire borse di studio per gli alunni della scuola dell'obbligo in base a criteri che saranno determinati dal Consiglio Comunale.

Art. 11 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

1. Il Comune può intervenire con contributi annuali a sostegno delle associazioni o gruppi che promuovono e sviluppano le attività sportive dilettantistiche, amatoriali psico-fisico-motorie e ricreative del tempo libero a favore dei residenti nel Comune.

2. Il Comune può concedere l'utilizzo dei propri impianti sportivi alle società richiedenti e regola i reciproci obblighi attraverso apposite convenzioni.

Il Comune può altresì concedere l'utilizzo dei propri impianti a gruppi diversi dalle società, fissando la tariffa d'uso in base al tipo di attività svolta e alla normativa vigente.

Art. 12 - DOMANDE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

Le domande di concessione di contributo dovranno essere presentate con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento, precisando altresì quanto segue:

- 1) la mancanza di scopo di lucro;
- 2) l'eventuale affiliazione a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
- 3) il numero degli associati residenti a Vescovana e le fasce di età a favore dei quali è svolta l'attività.

Art. 13 - DOMANDE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di gruppi diversi dalle società sportive, redatte in carta semplice, devono pervenire al protocollo del Comune in tempo utile e comunque almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività.

Alla risposta provvede direttamente il Sindaco o suo delegato entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.

CAPO II° - CONTRIBUTI ECONOMICI AD PERSONAM

ART. 1 Principi generali

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune di Vescovana, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. In particolare è stato redatto in ottemperanza ed in conformità alla normativa vigente regionale e statale.

ART. 2 Obiettivi

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni economiche del Comune di Vescovana possono integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza (contributi erogati da enti pubblici).

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

Gli interventi economici non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, in quanto hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi come totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

ART 3 Destinatari

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento, i cittadini residenti nel Comune di Vescovana. Possono altresì accedere a tali interventi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti nel territorio comunale, purché titolari di permesso di soggiorno.

Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni a carattere di urgenza e a titolo straordinario in favore di persone temporaneamente dimoranti sul territorio comunale, previa autorizzazione del Sindaco e/o assessore delegato, incaricando il responsabile del servizio.

Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta onere economico aggiuntivo, i minori italiani e/o minori stranieri residenti nel Comune.

ART 4 Requisiti di accesso

Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Regolamento:

- i cittadini la cui certificazione ISEE dell'anno di riferimento risulti inferiore al minimo vitale previsto e calcolato sulla soglia di accesso nonché della pensione integrata al minimo INPS;
- i cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo familiare;
- i cittadini che si trovino sprovvisti di sostegno economico momentaneo per situazioni di perdita temporanea del lavoro, sopravvenute condizioni di disagio fisico, e/o psichico e sociale;

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. La valutazione dello stato di bisogno comporta adeguate indagini ed analisi delle condizioni soggettive ed oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale.

L'accertamento dello stato di bisogno viene effettuato dal servizio sociale comunale e non può prescindere dal rispetto della privacy (D.lgs 196/2003)

ART 5 Tipologia degli interventi

Gli interventi di Assistenza Economica sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento e si dividono in:

1. Contributi economici ordinari integrativi al reddito;
2. Contributi straordinari.

Entrambe le tipologie di contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere erogate con quietanza anche persona diversa dal destinatario, purchè ritenuto idoneo e/o riconosciuto dal destinatario del contributo.

Gli interventi economici possono essere erogati anche in forme alternative a quella monetaria sotto forma di prestazioni di beni o servizi.

Art. 6 Contributi economici ordinari

Sono contributi economici ordinari integrativi al reddito a carattere continuativo erogati in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche, non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari.

I contributi economici ordinari integrativi del reddito hanno, di norma, durata massima di 3/6 mesi. In questo periodo, completato il percorso di autonomia personale o familiare che ha determinato la non autosufficienza economica, si procede alla dimissione.

Il contributo ordinario annualmente erogabile è proporzionale al numero dei componenti della famiglia.

Qualsiasi situazione di disagio dovrà essere sempre e necessariamente valutata dal servizio sociale comunale.

ART 7 Contributi economici straordinari

Sono contributi economici straordinari i contributi finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale straordinario onere economico.

L'intervento economico sarà erogato ed ammesso per:

1. bollette utenza, acqua, luce, gas ; il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
2. spese alimentari;
3. arretrati di affitto;

4. spese per acquisto di farmaci generici secondo prescrizione medica, avente una scadenza temporale;
5. spese per il trasloco causa sfratto;
6. spese straordinarie relative alla cura dei minori e al loro mantenimento;

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente e valutata dal servizio sociale comunale.

ART. 8 Procedura e istruttoria

I soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 del Presente Regolamento, che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 devono rivolgersi presso gli uffici comunali. La valutazione della domanda sarà di competenza del servizio sociale comunale. In questo caso l'A.S. referente dei casi è anche responsabile del procedimento. L'accoglimento della domanda resta di competenza della G.M.

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui restano intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto con i richiedenti.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

ART. 9 Valutazione e congruità economica

Il Responsabile del servizio sociale valuterà la rispondenza tra le richieste di assistenza economica pervenute dal servizio sociale territoriale e le risorse disponibili nel bilancio.

ART. 10 Tutela della Privacy

L'Amministrazione Comunale ha facoltà al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali propri dell'Ente riguardo l'oggetto del presente regolamento, in applicazione delle normative inerenti l'oggetto della procedura e del D.Lgs 196/2003 "Codice sulla privacy".

ART. 11 Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione e abroga ogni atto e normativa le precedenti deliberazioni in materia.

ART. 12 Pubblicità e trasparenza

Il presente regolamento, al fine di assicurare la trasparenza di ogni attività, verrà pubblicato sul sito internet de Comune in ottemperanza al Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.